

Gabriele Mercanti

I trasferimenti immobiliari: la permuta

Continua il nostro cammino attraverso l'analisi delle ipotesi maggiormente significative di trasferimento immobiliare.

Proprio per la volontà di rendere maggiormente proficuo questo percorso argomentativo comune a chi scrive e a chi legge, il lettore non esiti a esternare i propri dubbi attraverso la redazione della rivista ovvero il sito internet www.avvocatogabrielemercanti.it

Nozione generale di permuta

La permuta è definita dall'art. 1552 CC come "Il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro".

L'elemento saliente di tale figura è dato, perciò, dalla volontà di effettuare una sorta di vero e proprio baratto tra proprietà di cose o di altri diritti in genere: a differenza della

compravendita, infatti, le parti non vogliono "monetizzare" il proprio bene mediante l'incasso di un prezzo in denaro (il bene fungibile per eccellenza), ma intendono "sostituirlo" con altro bene che ritengono di proprio interesse.

Stante questa funzione del contratto, è chiaro che la sua diffusione commerciale non può essere paragonata a quella della vendita perché occorre si realizzi tra le parti



una convergenza di interessi sui reciproci beni: è intuitivo partendo dalla comune esperienza, infatti, che un conto è "monetizzare" un proprio bene mediante l'incasso di una somma di denaro, un conto è "sostituirlo" mediante l'acquisizione di altro bene. Tuttavia, vi sono una serie di situazioni in cui il contratto di permuta può essere funzionale alle esigenze delle parti. Eccone alcuni esempi:

- si pensi al caso di due confinanti che necessitino di modificare l'assetto dei propri confini, avendo necessità l'uno di espandersi nella proprietà altrui e viceversa, che possono permutarsi le porzioni di area all'uopo necessarie;
- si pensi al caso – oggi non raro nella contrattazione immobiliare – in cui un soggetto non abbia la disponibilità economica per effettuare un acquisto e che, allora, inserisca come componente delle trattative anche il trasferimento in permuta del proprio immobile;
- si pensi al caso, sul quale si tornerà al successivo paragrafo 2, nel quale il costruttore rileva un'area edificabile e come controprestazione non versa denaro, ma si impegna a trasferire parte degli immobili che ivi realizzerà.

Ad ogni modo, a prescindere dalle motivazioni concrete che hanno indotto le parti a concludere una permuta, è indiscutibile che si tratti di un contratto a prestazioni corrispettive dato che la cessione da parte di un soggetto trova la propria giustificazione giu-

ridico-economica nell'acquisto nei confronti della controparte: sono, perciò, applicabili i meccanismi generali che il nostro sistema prevede per reagire a fronte dell'indebitamento altrui¹.

Proprio perché le parti effettuano uno scambio tra beni specifici e determinati, l'esperienza comune insegna che le prestazioni potrebbero avere un differente valore economico in base alla libera valutazione fattane dai contraenti. Può allora soccorrere l'istituto del conguaglio, inteso come dazione di denaro volta a equilibrare la differenza di valore tra i beni². Banalmente, se il bene di Tizio vale euro 100.000 e quello di Caio vale euro 75.000, potrà effettuarsi un permuta con conguaglio a carico di Caio per la somma di euro 25.000: allo scambio immobiliare si aggiungerà, quindi, anche una prestazione pecuniaria che le parti – al pari di quanto avviene nella vendita – sono libere di regolamentare in ordine alle concrete modalità di pagamento.

È chiaro, perciò, che la presenza di un conguaglio non è di per sé tale da mutare la natura del contratto, che è e resta pur sempre una permuta, salvo valutare nel caso concreto se l'importo dello stesso sia tale da snaturare all'operazione: se ad esempio, infatti, il bene di Tizio valesse euro 1.000.000 e quello di Caio valesse euro 75.000, sarebbe chiaro che la somma di euro 925.000 non avrebbe più la funzione di riequilibrare i valori, ma quella di costituire il vero e proprio

prezzo del trasferimento come avviene nella compravendita.

Esula, poi, dalla nozione di permuta – stante il tenore letterale del sopra citato art. 1552 CC – anche il contratto ove la controprestazione del trasferimento del bene sia dato dall'obbligo di effettuare una prestazione: si pensi al caso in cui un soggetto acquisti un'area ed al tempo stesso si impegni a realizzare su altra area rimasta in carico alla controparte una determinata costruzione. Il contratto sarà certamente legittimo, ma non sarà qualificabile come permuta dato che lo scambio non è più diritto contro diritto, ma diritto contro obbligo.

Concludendo in questa panoramica generale, è pur sempre rinvenibile una similitudine tra la permuta e la compravendita essendo entrambe caratterizzate dalla causa onerosa del rapporto economico sotteso: di tale tratto comune tiene conto l'art. 1555 CC che sancisce come "Le norme stabilite per la vendita si applicano alla permuta, in quanto siano con questa compatibili".

La regola del consenso traslativo ed il caso della permuta di bene presente come bene futuro

Come noto³, la regola generale caratterizzante il nostro sistema contrattuale è quella consensualistica consacrata nell'art. 1376 CC tale per cui "Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il tra-

sferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato". Essa, in linea di principio, trova piena applicazione anche al contratto di permuta dato che il trasferimento di diritti reciproci è immediato per entrambe le parti ed è la conseguenza dell'incontro dei relativi consensi⁴.

Un caso particolare è dato, però, dalla permuta di bene presente (cioè già esistente in natura) contro bene futuro (cioè non ancora realizzato): infatti, mentre per il bene presente l'effetto traslativo si verifica alla conclusione del contratto, per quello futuro occorre la sua venuta ad esistenza⁵.

L'applicazione più frequente di tale meccanismo è data nella prassi dalla cessione di area edificabile contro appartamenti di futura edificazione sull'area medesima. Capita spesso, infatti, che il costruttore non abbia la liquidità necessaria per acquistare l'area sulla quale intende realizzare un complesso edilizio o che comunque lo sforzo economico immediato sia eccessivo in considerazione del fatto che i primi introiti per l'acquirente-futuro costruttore arriveranno dopo parecchi mesi. Ecco che allora è ben possibile perfezionare una permuta in forza della quale una prestazione è costituita dal trasferimento (attuale) della proprietà dell'area e l'altra dal trasferimento (futuro) dei beni ivi

realizzandi. In questo modo, il costruttore potrà liberamente amministrare l'area con effetto immediato ed al tempo stesso potrà differire la corresponsione della propria prestazione data dalla realizzazione degli immobili a favore di colui che gli ha ceduto l'area.

È però chiaro che in questa vicenda il cedente l'area è il contraente debole, in quanto – avendo già perso la proprietà del bene proprio ma non avendo ancora acquisito la proprietà di quello altrui – è esposto al rischio di ritardi nella consegna e/o vizi del prodotto se non, addirittura, di vedere compromessa l'intera operazione per il sempre possibile caso di dissesto finanziario del costruttore. Pertutolare il soggetto in questione, allora, è intervenuto il Legislatore con DLgs n. 122/2005 che, per il caso di soggetto privato che acquista da costruttore un bene futuro (e tale è nel nostro caso il cedente l'area, dato che solo in un momento successivo acquisterà i fabbricati ivi realizzati), ha imposto – in estrema sintesi – i seguenti strumenti di garanzia: obbligo per il venditore di prestare garanzia fideiussoria per l'eventuale restituzione delle somme incassate (artt. 2 e 3); obbligo del venditore di rilasciare una specifica garanzia assicurativa sul bene (art. 4); obbligo di inserimento nel contratto di una serie di dati obbligatori (art. 6)⁶.

Oggetto

Al pari di ogni contratto traslativo, può costituire oggetto di

permuta tra le parti non solo il diritto di proprietà (o comproprietà), ma anche diritti reali c.d. minori quali: l'usufrutto⁷, l'uso⁸, l'abitazione⁹, la superficie¹⁰, la nuda proprietà¹¹.

L'oggetto del contratto di permuta, come in qualunque contratto, deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

Per quanto attiene alla descrizione dell'immobile, valgono – stante il già citato art. 1555 CC – le considerazioni già esposte¹² in tema di compravendita per cui: non è obbligatoria a pena di invalidità che essa avvenga per il tramite dei dati catastali (ben potendo utilizzarsi anche altri parametri descrittivi); la corretta individuazione dell'immobile a mezzo degli elementi catastali (Foglio, particella ed eventuale subalterno) è indispensabile al fine di poter procedere alla voltura catastale e, soprattutto, alla trascrizione nei registri immobiliari.

Occorre, infine, ricordare un aspetto che talvolta sfugge agli operatori costituito dalla coincidenza soggettiva delle parti. Proprio perché il contratto deve avere una propria ragione di scambio è necessario "allineare" i soggetti: se ad esempio, i coniugi¹³ Tizio e Tizia cedono a titolo di permuta un bene ai coniugi Caio e Caia, al tempo stesso dovranno essere a loro volta Caio e Caia a cedere un bene a titolo di permuta sempre a Tizio e Tizia. Sarebbe, perciò, viziata da nullità una permuta in cui Tizio e Tizia cedessero un bene a Caio e Caia ed in cui

solo Caio cedesse un bene a Tizio e Tizia ovvero Caio e Caia cedessero un bene solo a Tizio ecc.

Forma

La permuta immobiliare è soggetta a pena di nullità a forma scritta ai sensi dell'art. 1350 CC; al fine, tuttavia, di poter procedere alla voltura catastale e, soprattutto, alla trascrizione nei registri immobiliari è necessario un titolo formale costituito da atto pubblico, scrittura privata autenticata o provvedimento giudiziale. Per quanto detto, quindi, una permuta immobiliare conclusa per mera scrittura privata tra le parti senza l'intervento notarile è sì valida, ma non potrà essere "pubblicizzata" nei registri di riferimento.

Menzioni: conformità catastale oggettiva e soggettiva

Si applicano pienamente anche alla permuta immobiliare gli obblighi di conformità oggettiva (coincidenza tra stato di fatto e descrizione catastale del bene) e soggettiva (coincidenza tra intestatario catastale ed intestatario nei registri immobiliari) di cui all'art. 29 comma 1-bis della Legge 27 febbraio 1985 n. 52 così come modificato dall'art. 19 comma 14 del DL 31 maggio 2010 n. 78 per cui "Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi a oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identifica-

zione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari".

Per il resto, valgono qui pedissequamente le medesime considerazioni esposte a proposito di compravendita¹⁴.

Menzioni: modalità di pagamento ed intermediari

Come noto l'art. 35 comma 22 del DL 4 luglio 2006 n. 223 convertito in Legge 4 agosto 2006 n. 248 (c.d. Decreto Bersani-Visco), prevede che "All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata a IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare se si è avvalsa di un mediatore; nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di dichiarare l'ammontare della spesa sostenuta per la mediazione, le analitiche modalità di pagamento della stessa, con l'indicazione del numero di partita IVA o del codice fiscale dell'agente immobiliare". Facendo la citata norma riferimento alla "cessione dell'immobile", la permuta vi è tecnicamente ricompresa. La menzione in oggetto sarà, perciò, evidentemente indispensa-

bile sia per quanto attiene all'individuazione del mediatore sia, ove ricorra nel caso concreto, per la modalità di pagamento dell'eventuale conguaglio.

Menzioni urbanistiche fabbricati

Trova piena applicazione anche alla permuta l'obbligo di inserire gli elementi indicati dall'art. 46 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 per cui "Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi a edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù".

Anche per la permuta è possibile sanare un'eventuale omissione dell'indicazione dei dati sopra previsti dato che "Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza del permesso di costruire al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa". Per il resto, valgono qui pedissequamente le medesime considerazioni e-

sposte a proposito di compravendita¹⁵.

Menzioni urbanistiche terreni

Trova piena applicazione anche alla permuta la regola di cui all'art. 30 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 per cui "Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi a oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati".

È certamente possibile anche per la permuta sanare i vizi derivanti da omissione di allegazione del certificato di destinazione urbanistica "Anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autentico, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare o contenente la dichiarazione omessa".

Per il resto, valgono qui pedissequamente le medesime considerazioni espone-

a a proposito di compravendita¹⁶.

Menzioni: attestato di prestazione energetica

Anche in questo ambito vi è totale parificazione della permuta con la compravendita. In estrema sintesi, si ricordino i seguenti principi generali¹⁷:

- Che negli atti a titolo oneroso è sempre necessaria l'allegazione dell'APE.
- Che l'allegazione non è più prevista a pena di invalidità dell'atto, comportando l'omissione solo l'applicazione di sanzioni pecuniarie.
- Che deve essere inserita in atto apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
- Che l'attestato ha validità decennale salvo che in detto periodo sull'immobile non siano effettuati interventi tali da mutare il rendimento energetico dello stesso.
- Che varie regioni, tra le quali la Lombardia, hanno emanato propria legislazione creando un delicato problema di coordinamento con la Legislazione Nazionale.

Cenni fiscali

L'art. 43 comma primo lettera b) del DPR n. 131/1986 prevede che la base imponibile per l'imposta di registro sia quella "Del bene che dà luogo all'applicazione della mag-

giore imposta"¹⁸: in sostanza, quindi, occorre analizzare separatamente il prelievo indotto dei due trasferimenti, come se fossero quindi slegati l'uno dall'altro, e poi applicare l'aliquota tra le due che determina un importo maggiore a carico del contribuente. Si tenga comunque presente che ai sensi dell'art. 1554 CC le spese della permuta sono a carico delle parti in egual misura, salvo però il patto contrario. □

Note

1 E così a titolo esemplificativo: la risoluzione per inadempimento, la risoluzione per impossibilità sopravvenuta e l'eccezione di inadempimento.

2 Tecnicamente il nostro ordinamento prevede la figura del conguaglio solo in sede di divisione, ma nulla osta a estenderne l'utilizzo anche all'istituto della permuta dato che anche ivi si può avere uno squilibrio tra i valori delle prestazioni che una somma di denaro è, appunto, idonea a neutralizzare.

3 Sul punto mi si consenta di richiamare "I trasferimenti immobiliari: la compravendita" in questa rivista, n. 2017/1 per maggiori approfondimenti.

4 La conclusione non muta ove, come detto al paragrafo 1, nel contratto sia previsto un conguaglio, in quanto tale elemento è volto solo a parificare i valori economici e non è di per sé idoneo a scardinare la struttura consensuale del contratto. Ove il conguaglio, secondo principio di libera contrattazione, debba essere versato in un momento successivo alla conclusione del contratto è opportuno che la parte debitrice fornisca delle garanzie specifiche (ad es. effetti cambiari) volte a garantire il buon fine del pagamento. Per il disposto dell'art. 1555 CC è applicabile anche per il conguaglio il disposto dell'art. 2817 comma lett. a) CC che prevede, salvo rinuncia espressa, l'iscrizione di ipoteca legale sul bene ceduto: si noti, però, che tale forma di garanzia data dall'ipoteca legale è del tutto ignota nella realtà commerciale a causa dell'aggravio fiscale che ne conseguirebbe.

5 Il differimento dell'effetto traslativo al momento futuro della venuta a esistenza del bene è stabilito dall'art. 1472 CC in tema di vendita di cose future, norma - stante il citato art. 1555 CC - applicabile anche alla permuta.

6 Per una maggiore disamina su tali sistemi di tutela mi si consenta di richiamare

"Il contratto preliminare e gli immobili in corso di costruzione" in questa rivista n. 2015/4.

7 Art. 981 CC: "L'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica. Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti in questo capo".

8 Art. 1021 CC: "Chi ha il diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa e se è fruttifera può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia".

9 Art. 1022 CC: "Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia".

10 Art. 958 CC: "Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà. Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo".

11 Consistente nel diritto che si viene a creare in capo all'originario pieno proprietario dopo che questi abbia costituito sul bene un diritto reale minore come l'usufrutto, l'uso e l'abitazione.

12 Sul punto mi si consenta di richiamare "I trasferimenti immobiliari: la compravendita" in questa rivista n. 2017/1 per maggiori approfondimenti.

13 Il riferimento ai coniugi è puramente esemplificativo essendo la problematica della coincidenza soggettiva non per forza collegata alle vicende coniugali. Nella prassi, però, il problema tende a porsi con maggiore frequenza nei rapporti coniugali, dato che - talvolta - i coniugi considerano i propri beni in una comune ottica familiare, disinteressandosi dell'effettiva intestazione formale dei cespiti.

14 Sul punto mi si consenta di richiamare "I trasferimenti immobiliari: la compravendita" in questa rivista n. 2017/1 per maggiori approfondimenti.

15 Sul punto mi si consenta di richiamare "I trasferimenti immobiliari: la compravendita" in questa rivista n. 2017/1 per maggiori approfondimenti.

16 Sul punto mi si consenta di richiamare "I trasferimenti immobiliari: la compravendita" in questa rivista n. 2017/1 per maggiori approfondimenti.

17 Stante l'enormità del tema si richiama alla più recente presa di posizione del Consiglio Nazionale del Notariato per una completa disamina: "Aggiornamento Studio n. 657-2013/C La disciplina nazionale della certificazione energetica - Guida operativa 2014", consultabile dal sito istituzionale del Notariato www.notariato.it.

18 La medesima norma fa comunque salvo l'art. 40 comma secondo del medesimo DPR che prevede il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa ove si tratti di trasferimento soggetto a IVA. Ove, poi, un trasferimento sia soggetto a IVA ed uno a imposta di registro, entrambe saranno dovute per l'intero.

Negoziato assistito e separazione: cessione di immobile senza notaio

Secondo una recente pronuncia di merito (Tribunale di Pordenone, decreto 17 marzo 2017), ai fini della trascrizione degli atti di trasferimento immobiliare eventualmente contenuti in un accordo di negoziazione assistita in materia di famiglia, ex art. 6, DL n. 132/2012, non è necessaria l'ulteriore autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, richiesta dal terzo comma del precedente art. 5.

Il Decreto del 17 marzo 2017, con cui il Tribunale di Pordenone ha enunciato il principio di diritto sopra riportato, solleva una questione di portata generale assai rilevante, relativa all'individuazione dei limiti che incontra il giudice in sede di interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni di legge. Il nocciolo dell'argomentazione pare poter essere individuato nella considerazione, che le norme stabilite dall'art. 6 sono speciali rispetto alle altre dettate dal DL n. 132/2014 in materia di negoziazione assistita.

L'art. 6, infatti, detta una disciplina speciale "Al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio".

In particolare, l'art. 6 stabilisce le seguenti norme speciali:

- ciascun coniuge o ex coniuge nel procedimento di negoziazione avente a oggetto questa materia deve essere assistito da (almeno) un difensore;
- gli avvocati nel corso del procedimento devono tentare di conciliare le parti ed informarle sia della possibilità di esperire la mediazione familiare, sia, in presenza di minori, dell'importanza per questi "di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori";
- ove venga concluso l'accordo, il suo testo deve dare espressamente atto dell'assolvimento di questi adempimenti;
- l'accordo raggiunto dalle parti deve essere sottoposto al controllo del Procuratore della Repubblica per il rilascio di un nullaosta o di un'autorizzazione;

- ciascun avvocato ha l'obbligo (sanzionato in via amministrativa) di trasmettere, entro 10 giorni dalla ricezione del nullaosta o dell'autorizzazione, copia autenticata dell'accordo all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto;
- l'accordo deve essere trascritto ed annotato nei registri dello stato civile;
- da ultimo, viene espressamente previsto che "L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio".

Ma la specialità dell'art. 6 consiste e si esaurisce nelle previsioni sopra richiamate: ai sensi dell'art. 14 disp. prel., infatti, "Le leggi [...] che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi [...] in esse considerati".

Di conseguenza, il giudice, per risolvere questioni "generali", che non sono espressamente disciplinate dall'art. 6, deve applicare le disposizioni "di portata generale".

In particolare, l'individuazione dei requisiti necessari affinché un accordo concluso all'esito del procedimento di negoziazione assistita possa costituire titolo per la trascrizione nei registri immobiliari, rappresenta una questione "generale", che deve essere risolta alla luce dell'art. 5, pure "di portata generale".

Nella specie di questa Sentenza, questa conclusione appare confermata altresì dalla medesima disposizione speciale: l'art. 6, 3° co., ultimo periodo, infatti, nell'imporre agli avvocati delle parti l'obbligo di trasmissione di copia autenticata dell'accordo all'ufficiale dello stato civile, espressamente richiama la norma generale, precisando che la copia dell'accordo deve essere "munita delle certificazioni di cui all'articolo 5".

(Fonte: Newsletter *PROFESSIONE GEOMETRA* Associazione Nazionale Donne Geometra.)